

la semplicità dei loro procedimenti, permettessero che queste promiscuità si sciogliessero con sufficiente prontezza e senza eccessive spese. Però, formatosi il regno d'Italia, ed abolito poscia il contenzioso amministrativo, tutte le cause relative alle promiscuità, che non erano ancora risolte, passarono sotto la competenza dell'autorità giudiziaria. (*Interruzione a sinistra*)

Io non so se questo accada nella parte continentale dell'ex-reame, ma posso assicurare che in Sicilia la competenza è dell'autorità giudiziaria; lo so per esperienza mia.

Ora la competenza dell'autorità giudiziaria equivale a non sciogliere mai queste promiscuità, le quali, oltre che recare grande inciampo ai progressi dell'agricoltura, creeranno grandissime difficoltà alla formazione del catasto.

In Prussia la legge del 1821 provvedeva allo scioglimento di queste promiscuità contemporaneamente alle operazioni catastali; qualcosa di simile vorrei si facesse anche da noi.

In quanto al secondo intento della mia agguinta, io ricordo una erudita ed importante memoria, distribuita a tutti i deputati, della deputazione provinciale della provincia di Sondrio, e ricordo pure le belle parole che, nella discussione della crisi agraria, pronunziava l'onorevole Salaris, che non vedo presente in quest'Aula, il quale chiedeva provvedimenti analoghi, ritenendo insufficienti le esenzioni di tassa proposte dal ministro delle finanze in un disegno di legge, che poscia è stato, come allegato, aggiunto all'*omnibus*.

Anche a questo bisogno grandissimo della proprietà rurale, si è provveduto molto bene in Germania, e mi basterà citare i risultati veramente ottimi ottenuti nella Prussia e nella Sassonia-Weymar.

Nella Prussia, per effetto della legge del 1872, in 9 anni, le particelle da 136,148 furono ridotte a 27,559; nel Granducato di Sassonia-Weymar 202 comuni hanno chiesto queste operazioni, e 479,000 particelle sono state ridotte a 56,028. Le spese sono state relativamente tenui, e dove queste operazioni si sono fatte il prezzo degli affitti è salito dal 33 al 50 per cento; mentre dove non si sono fatte è disceso, in 10 anni, dal 10 al 25 per cento.

Spero che il Ministero e la Commissione vorranno accettare il mio emendamento, e li prego di notare che, in esso, è stabilito che le norme saranno determinate con altra legge, appunto perchè non possa parere che io sia stato indotto a presentarlo dal desiderio di intralciare

e ritardare la discussione di questa legge, desiderio che io assolutamente non ho.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Le modificazioni che si sono introdotte nel precedente articolo 5 ne suggeriscono forse un'altra per l'articolo che ora discutiamo.

L'articolo dice: " che le operazioni di terminazione e delimitazione si faranno in contraddittorio coi rispettivi possessori. "

Che cosa avverrà (e l'ipotesi non è improbabile) se qualcuno di questi possessori non acconsenta a prestarsi al contraddittorio?

Mi pare che per render pratica questa disposizione, converrebbe alle parole " *in contraddittorio coi rispettivi possessori* " sostituire le seguenti: " in contraddittorio, o previo invito da eseguirsi in conformità dell'articolo precedente, dei rispettivi possessori. "

Spirito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. La Camera vede la grande differenza che passa tra l'operazione di delimitazione che si propone secondo l'articolo 5 e la medesima operazione che si propone secondo l'articolo 6.

La delimitazione per l'articolo 6 riguarda la proprietà di privati cittadini. È una questione gravissima. Quindi, se, per l'articolo precedente, si è potuto dire che gl'interessati potranno essere invitati nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, qui io desidererei qualche cosa di più, che cioè l'invito dovesse essere personale ai possessori dei fondi. Con l'avviso mediante un affisso si ha una presunzione legale che questo avviso giunga agli interessati, la quale presunzione legale, il più delle volte, non risponde alla realtà, ed è cosa grave che si proceda intanto alla delimitazione delle proprietà ed alla posizione dei termini, senza l'intervento dei proprietari e senza sentirne le osservazioni.

Quindi, in questo caso, prego la Commissione ed il Governo, di voler ammettere che l'invito venga fatto direttamente ai possessori.

E poichè a me sta a cuore che non sieno intralciate le operazioni del catasto, vorrei che fosse aggiunta anche un'altra disposizione, che cioè una volta che i possessori sono stati legalmente e personalmente invitati, se essi non compariscano, la loro assenza non sospenda il corso delle operazioni. Quindi la mia proposta è duplice. Aggiungerei dopo le parole " possessori i quali " le seguenti: " invitati personalmente, nelle forme che saranno sta-